



Comune di Ospitaletto

25035 OSPITALETTO (BRESCIA) Via Mons. G. Rizzi, 24

Codice Fiscale e Partita IVA 00796430171

www.comune.ospitaletto.bs.it

Allegato A

CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SCOLASTICO DI OSPITALETTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DEI LOCALI SCOLASTICI IVI COMPRESSE LE PALESTRE

ANNI SCOLASTICI 2021_22 E 2022_23

PREMESSO CHE

- L'art. 96, comma 4, del “*Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”, approvato con D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- L'art. 3, comma 1, lettera A) della Legge n. 23/1996 stabilisce che i Comuni provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria di II Grado;
- La Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 133 del 03.04.1996 stabilisce che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscano, promuovano e valutino, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni di spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio in coerenza con le finalità formative ed istituzionali;
- L'art. 2 del D.P.R. n. 567 del 10.10.1996 “*Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche*”, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che, per la realizzazione delle suddette iniziative, gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli Enti proprietari dei beni;
- Il D.P.R. 08.03.1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” ha disciplinato l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni Scolastiche;
- L'art 38 del D. Ministero dell'Istruzione n. 129 del 28.08.2018 ha previsto che “*Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime*”;
-

- L'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i. prevede che le Amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- Si ritiene opportuno stipulare tra il Comune di Ospitaletto e l'Istituto Comprensivo di Ospitaletto una convenzione intesa a disciplinare la concessione a terzi dell'utilizzo dei locali scolastici, ivi comprese le palestre e gli obblighi derivanti da dette concessioni;
- La presente convenzione rappresenta un'opportunità per rafforzare il dialogo tra le Istituzioni locali e il mondo della scuola nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, corrispondendo positivamente alle aspettative dei contraenti;
- Le parti firmatarie convengono sull'opportunità di stipulare la presente convenzione al fine di supportare il pieno esercizio dell'autonomia della scuola anche in materia di utilizzo delle strutture scolastiche;
- Con Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 46 del 5.12.2020 è stato approvato il Regolamento di concessione dei locali scolastici;
- La presente convenzione è stata approvata dai rispettivi Enti con:
 - Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 9 del 14.01.2022;
 - Deliberazione di G.C. n 4 del 20.01.2022;

Tutto ciò premesso

TRA

Il Comune di Ospitaletto, rappresentato dal Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Pietro Vavassori, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Ospitaletto in Via Rizzi 24

E

L'Istituto Comprensivo di Ospitaletto, Rappresentato dalla Dirigente scolastica Dott.sa Laura Metelli domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Ospitaletto in Via Zanardelli 13/B

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Principi generali

Le parti firmatarie intendono promuovere l'apertura delle strutture scolastiche alle esigenze educative, culturali e sportive del territorio di appartenenza, incentivando la funzione della scuola come centro di promozione sportiva, culturale, sociale e civile del territorio e implementando il processo di autonomia scolastica e di qualificazione del sistema formativo.

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Ospitaletto e l'Istituto Comprensivo e stabilisce i criteri e le modalità di applicazione delle procedure di concessione in uso temporaneo a terzi di locali scolastici, nell'ambito delle finalità e limiti stabiliti dall'art.38 del D. Ministero dell'Istruzione n. 129 del 28.08.2018.

Art. 2 – Concessionari

Enti, associazioni, persone fisiche e persone giuridiche possono accedere alla disponibilità temporanea di locali in edifici scolastici di competenza comunale per lo svolgimento di iniziative o attività compatibili con i principi qui esposti.

Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:

- L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94);
- Gli edifici scolastici e/o parti di essi possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee (art. 38 D.I. 129/2018);
- L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire solo fuori dell'orario del servizio scolastico (art. 96 TU 94);
- L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (art.48 D.I. 129/2018).

Art. 4 – Procedure

Gli interessati inoltrano la richiesta di concessione al Comune di Ospitaletto, a seconda della tipologia di attività al servizio uffici scolastici – cultura o al servizio sport, entro la fine dell'anno scolastico precedente (15 giugno) per attività continuative annuali o almeno quindici giorni prima della data di uso, per richieste una tantum ed entro il 15 aprile per le attività dei centri ricreativi estivi.

La richiesta dovrà contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente;
- lo scopo preciso della richiesta;
- le generalità della persona responsabile dell'utilizzo durante il periodo/giorni richiesti;
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste;
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature;
- le modalità di pulizia e sorveglianza dei locali;
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali;
- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici;
- il numero di alunni coinvolti a titolo gratuito
- la dichiarazione di impegno a contribuire economicamente con il versamento della quota di utilizzo così come stabilita dalla presente convenzione per le attività culturali-educative e, relativamente alle palestre, dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 27.05.2019.

Per le attività estive si chiede, altresì, il versamento di un deposito cauzionale del valore di € 200,00 per il corretto utilizzo degli spazi concessi.

L'ufficio preposto del Comune trasmetterà, compatibilmente con i tempi su esposti, le richieste alla Dirigente scolastica ai fini dell'assenso previsto dalla normativa vigente sulla base, anche, della compatibilità con le norme del regolamento scolastico e della disponibilità degli stessi nei giorni e fascia oraria richiesta.

Le richieste ricevute verranno esaminate dal Consiglio di Istituto e la Dirigente scolastica trasmetterà il relativo esito al Comune.

Art. 5 – Concessione da parte del Comune

Il Comune, tramite il competente ufficio, provvederà, a seguito del parere dell'Istituto scolastico, alla concessione in uso dei locali in cui deve essere dettagliatamente specificato che il concessionario si impegna, tra l'altro, al:

1. Rispetto di tutte le normative vigenti, comprese quelle inerenti alla sicurezza e alla salute, ivi comprese la pulizia e la sanificazione;
2. Apertura e chiusura del locale stesso con la massima diligenza nel rispetto degli orari concordati;

3. Sorveglianza dei minori partecipanti nel tragitto cancello/palestra con conseguente onere di apertura e chiusura dei cancelli, in quanto il personale scolastico, seppur presente, risulta essere impegnato nella pulizia delle aule;
4. Riconsegna delle chiavi (in caso di uso temporaneo) alla Segreteria generale del Comune (tel. 030/6841221 – 030/6841224);
5. Cura degli arredi e di tutto il materiale presente, nel rispetto delle essenziali norme igieniche nonché della Legge 584 dell'11.11.1975 sul divieto di fumo;
6. Non installazione di attrezzi e/o impianti che possano ridurre la disponibilità degli spazi;
7. Restituzione al locale e/o attrezzatura della propria funzionalità alla fine di ogni turno di utilizzo;
8. Non consegna a terzi non autorizzati delle chiavi delle strutture pubbliche;
9. Risistemazione degli attrezzi mobili riportandoli a posto come trovati ad ogni inizio turno;
10. Assunzione di ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di persone e cose e risarcimento di eventuali danni provocati anche da terzi:
 - a) all'immobile o alle attrezzature;
 - b) a persone;

A tal fine deve essere prodotta idonea polizza assicurativa.

11. Dare immediata comunicazione di eventuali danni ai locali, impianti e/o attrezzature all' Ufficio Tecnico del Comune di Ospitaletto (tel. 030/6841239- 030/6841232);
12. Assunzione della piena responsabilità dello svolgimento dell'attività relativamente ai propri aderenti ed al pubblico per tutto il periodo della concessione, tenendo sollevati da qualsiasi responsabilità sia l'Istituto comprensivo che il Comune di Ospitaletto;
Inoltre per manifestazioni e gare, il concessionario osserverà il limite massimo delle persone ammissibili nei locali stabilito dalla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
13. Completo e ordinato sgombero delle strutture da parte del pubblico al termine delle partite e/o manifestazioni;
14. Utilizzo di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e qualsiasi altro servizio anche a parte di terzi, a qualsiasi titolo, nei limiti della convenzione e con preventiva autorizzazione del Comune;
15. Durante le manifestazioni di particolare rilevanza, all'assistenza medica d'urgenza e all'eventuale trasporto in una struttura ospedaliera del personale partecipante alla manifestazione e di qualsiasi altra persona presente che abbia necessità di tale intervento;
16. Non concedere l'uso anche parziale dei locali oggetto della concessione a terzi;
17. Rispetto della capienza massima di persone consentite nei locali.
18. Rispetto delle normative vigenti e dei protocolli sanitari previsti per l'emergenza sanitaria da Covid-19. A tal fine si sottolinea che la concessione ed il conseguente utilizzo dei locali, nel caso gli stessi siano ad uso promiscuo e non esclusivo (es. palestre), sarà autorizzata nel rispetto delle norme e limitazioni vigenti in quel determinato periodo, secondo le indicazioni nazionali e regionali, nonché il Patto di Comunità.
In particolare il Palaborghetti e la palestra cd "Verde", in quanto corpo a sé stante, non sono soggetti per la concessione ai vincoli del Patto di comunità, pur garantendo l'utilizzo nel rispetto delle norme e limitazioni vigenti in quel determinato periodo.
In deroga, l'utilizzo dei locali scolastici, che non preveda nei due giorni seguenti l'utilizzo da parte dell'utenza scolastica, si ritiene autorizzato nel rispetto delle norme e limitazioni vigenti in quel determinato periodo.
19. Accesso all'attività anche ai cittadini residenti che si trovassero in situazione di difficoltà economiche e/o sociali tali da non poter far fronte al pagamento della retta mensile/annuale con l'inserimento gratuito, su richiesta del Consiglio di Istituto, di n. 2 alunni nelle attività della Società.

Per attività sportive in particolare:

20. Accesso alla pratica sportiva anche a concittadini residenti diversamente abili o portatori di handicap che desiderano cimentarsi nella disciplina, compatibilmente con le capacità personali, favorendo allenamenti ed esercizi differenziati e nel caso, a avviare rapporti con la rispettiva

federazione/sezione/comitato/ente sport disabili al fine di favorire il miglior inserimento possibile nell'ambiente sportivo.

Art. 6 – Canone di concessione

Allo scopo di consentire l'utilizzo dei locali scolastici per le finalità di cui all'art. 1, il Comune di Ospitaletto richiede ai concessionari il pagamento di un apposito canone.

Tale canone

- Relativamente alle palestre, è stato stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 27.05.2019;
- Relativamente alla attività culturali si applicano le seguenti tariffe con una somma forfettaria che va da un minimo di 93,00 Euro mensili per n. 1 utilizzo settimanale ad un massimo di 465,00 Euro mensili per n. 5 utilizzi settimanali e precisamente:

1 VOLTA A SETTIMANA: 93,00 EURO/mese

2 VOLTE A SETTIMANA: 186,00 EURO/mese

3 VOLTE A SETTIMANA: 279,00 EURO/mese

4 VOLTE A SETTIMANA: 372,00 EURO/mese

5 VOLTE A SETTIMANA: 465,00 EURO/mese

- Relativamente ai centri estivi si applicano le medesime tariffe delle attività culturali in virtù dell'uso per l'intera giornata.

Relativamente alle attività dei centri estivi la concessione dei locali potrà essere gratuita, quindi non applicando le tariffe su esposte, solo a condizione che il concessionario applichi una riduzione minima del 10% sulla retta di frequenza per i residenti nel Comune di Ospitaletto.

Art. 7 – Concessioni gratuite

La concessione è a titolo gratuito:

- Per attività istituzionali dell'Ente Locale proprietario, con spese di assistenza e pulizia a carico dello stesso;
- Per attività particolarmente meritevoli segnalate dal Comune, con spese di assistenza e pulizia a carico del concessionario;
- Per attività di diretta emanazione delle Reti di scuole e interistituzionali di cui fa parte l'Istituto Comprensivo o per attività di diretta emanazione da parte del MIUR (corsi di formazione o CPIA). In tal caso, configurandosi le attività come funzionali all'insegnamento e/o aggiuntive per i Docenti, come da contratto nazionale di categoria, l'assistenza e la pulizia dei locali è a carico del Personale Collaboratore Scolastico in servizio.

Art.8 – Revoca della concessione

La concessione di utilizzo dei locali potrà essere revocata qualora si ravvisi, nella realizzazione di attività oggetto della concessione, il mancato rispetto delle clausole di cui alla presente convenzione e al Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto su citato nonché si ravvisino gravi carenze nell'ambito della sicurezza.

La revoca delle concessioni può essere richiesta anche dall'Istituto comprensivo per le medesime motivazioni.

Restano salve tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Della revoca sarà data tempestivamente comunicazione motivata al concessionario.

Il concessionario non potrà pretendere il rimborso del contributo versato all'Ente Locale.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze istituzionali della scuola, dandone comunicazione motivata al concessionario.

A tal proposito il Concessionario nulla potrà eccepire in merito alla revoca e potrà pretendere il rimborso del contributo versato all'Ente Locale.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, deve darne comunicazione motivata con un congruo preavviso. Il concessionario non potrà pretendere il rimborso del contributo versato all'Ente Locale.

Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna di chiavi (se date in uso), attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, senza nulla pretendere per eventuali interventi o migliorie concordate ed effettuate da terzi.

Art. 9– Oneri a carico del Comune di Ospitaletto

Il Comune di Ospitaletto provvede a fornire il riscaldamento, l'illuminazione e l'acqua per consentire lo svolgimento delle attività in orario sia scolastico che extrascolastico.

Art. 10 – Oneri a carico delle Istituto Comprensivo

L'Istituto Comprensivo provvede a garantire le condizioni organizzative e l'attività amministrativa di sua competenza connesse all'utilizzo delle strutture.

Art. 11 – Responsabilità e sicurezza

Il Comune di Ospitaletto, per quanto di sua competenza, nel concedere l'utilizzo dei locali a terzi, predisporrà quanto necessario per l'osservanza di tutte le precauzioni necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività nella massima sicurezza.

La responsabilità per danni a cose e/o persone nello svolgimento delle attività concesse è a totale carico del concessionario.

Art. 12 – Interruzione temporanea

L'Istituto Comprensivo è tenuto ad avvertire i concessionari ed il Comune per l'eventuale interruzione temporanea dell'utilizzo degli spazi per esigenze scolastiche almeno cinque giorni lavorativi antecedenti detta interruzione, salvo eventi imprevisti.

Art. 13 – Clausola compromissoria

In caso di controversia riguardante ogni aspetto della presente convenzione, le parti convengono di nominare d'intesa un arbitro.

In mancanza di accordo, questi verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Art. 14 – Durata

La presente convenzione ha validità dall'A.S. 2021/22 all'A.S. 2022/23 e può essere, d'intesa tra le parti, modificata in ogni momento e rinnovata alla scadenza.

Art. 15 – Norme generali

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, nonché alle norme del Codice Civile che possono trovare applicazione nella fattispecie.

Art. 16 – Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in segno di piena accettazione.

Ospitaletto il

Il Comune di Ospitaletto

Il Dirigente Area Tecnica

Ing. Pietro Vavassori

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del TU D.P.R. 445/2001 e del D.lgs. 82/2005 e s.m.i*

L'Istituto comprensivo di Ospitaletto

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Laura Metelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del TU D.P.R. 445/2001 e del D.lgs. 82/2005 e s.m.i*